



COMUNE DI VILLA CASTELLI

PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. del

ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 01/04/2026

OGGETTO: Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.- DGR 1075 del 29/07/2025 – Prescrizioni ed applicazione delle misure fitosanitarie di lotta allo stadio giovanile dei vettori di *Xylella fastidiosa*.

IL SINDACO

Premesso che:

- la *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserito nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante e le aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- in Puglia sono state individuate piante infette a tre sottospecie: *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa* ST1, *X. fastidiosa* subsp. *pauca* ST53 e *X. fastidiosa* subsp. *multiplex* ST26, per le quali sono state istituite le rispettive aree delimitate ai sensi della normativa vigente;

Visto:

- l'atto dirigenziale n.00039 del 11/03/2026 del Registro delle Determinazioni UOR 181 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia;
 - il nuovo provvedimento dell'Osservatorio fitosanitario regionale che prescrive, su tutto il territorio regionale, le misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo degli stadi giovanili degli insetti vettori di *Xylella fastidiosa*.
- che le operazioni dovranno essere effettuate secondo tempistiche precise **“dal 25 marzo al 30 aprile 2026 nei Comuni con altitudine media inferiore a 200 metri sul livello del mare e dal 10 aprile al 15 maggio 2026 nei Comuni con altitudine media superiore ai 200 metri”**;

Preso atto che:

- il comma 2 dell'art. 8 del Reg. (UE) 2024/2507 prevede che l'Autorità competente applichi pratiche agricole per il controllo della popolazione dei vettori di *Xylella fastidiosa* in tutti i suoi stadi nelle aree indenni, nelle aree delimitate e almeno nelle zone infette delle aree non agricole. Le pratiche agricole comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali;

-il “Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia 2025-2027”, approvato con deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 1075/2025, prevede che l’Osservatorio fitosanitario definisca una strategia di controllo sulla base dei risultati del monitoraggio afferente vettori di Xylella fastidiosa.

-l'adozione nel territorio regionale di pratiche agronomiche per il controllo degli stadi giovanili dei vettori rappresenta una pratica utile e necessaria per limitare la densità di popolazione di insetti vettori e di conseguenza la diffusione dell'organismo nocivo. Le lavorazioni superficiali del terreno (arature, fresature, erpicature e trinciature) nel periodo primaverile, eliminando le piante erbacee su cui le forme giovanili completano il ciclo vitale, contribuiscono a ridurre la popolazione del vettore;

-nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi strada/banchine/rotatorie, si può intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi d'impossibilità d'intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto;

Considerato che:

-nel territorio della regione Puglia sono presenti tre sottospecie di Xylella fastidiosa (pauca, fastidiosa e multiplex);

-in tutte le province della regione Puglia sono presenti Focolai di Xylella fastidiosa;

-su tutto il territorio del Comune di Villa Castelli sono presenti Focolai di Xylella fastidiosa.

Dato atto che:

-il controllo del territorio finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie è effettuato dall’Osservatorio avvalendosi dei Carabinieri Forestali, anche con l’ausilio di rilievi aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie;

-i Comuni possono esercitare le funzioni di controllo nell’ambito delle competenze attribuite dalla normativa vigente, avvalendosi di personale incaricato o formalmente delegato;

-le operazioni dovranno essere effettuate secondo tempistiche precise **“ dal 25 marzo al 30 aprile 2026 nei Comuni con altitudine media inferiore a 200 metri sul livello del mare; dal 10 aprile al 15 maggio 2026 nei Comuni con altitudine media superiore ai 200 metri”.**

-il comune di Villa Castelli rientra tra i Comuni con altitudine superiore ai 200 metri e pertanto le operazioni devono essere effettuate dal **10 aprile 2026 al 15 maggio 2026**;

-il provvedimento stabilisce inoltre che le lavorazioni debbano essere effettuate dai proprietari e conduttori di terreni agricoli, ma anche dai gestori di superfici pubbliche e private non coltivate, aree verdi, bordi stradali, canali e superfici demaniali. I soggetti pubblici potranno delegare l’esecuzione delle attività agli agricoltori, rafforzando così la collaborazione operativa sul territorio. Restano escluse dall’applicazione delle misure alcune aree specifiche, come boschi e pinete, le aree protette (ad eccezione degli oliveti, frutteti e vigneti presenti al loro interno) e i giardini privati;

Ritenuto necessario applicare obbligatoriamente le misure di lotta allo stadio giovanile del vettore Xylella fastidiosa su tutto il territorio Comunale secondo le tempistiche riportate nell’allegato A della determina regionale prima richiamata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, valutando la presenza dello stadio giovanile dei vettori (riconoscibile dalla presenza della schiuma che avvolge le forme giovanili) nel proprio appezzamento/areale, ai fini di un controllo più efficace;

ORDINA

-ai proprietari, conduttori e/o gestori, a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze insistenti sull’intero territorio comunale, a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura. Per chi effettua la trinciatura il cotico erboso deve essere max 10 cm.. Nelle aree di difficile accesso con mezzi meccanici, come declivi, bordi strada, banchine o rotatorie, è

previsto l'impiego di mezzi fisici (pirodiserbo o vapore). Solo in caso di impossibilità di intervento con tali mezzi, è consentito l'uso di trattamenti diserbanti, privilegiando prodotti a basso impatto ambientale. Nei terreni con colture erbacee in atto quali: cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, se sono presenti piante di olivo, mandorlo o altre prunoidee, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate solo sotto la chioma;

-di eseguire obbligatoriamente le lavorazioni superficiali del terreno, finalizzate al controllo dello stadio giovanile del vettore *Xylella fastidiosa*, **dal 10 aprile 2026 al 15 maggio 2026;**

A V V I S A

-che, le lavorazioni agronomiche fitosanitarie obbligatorie per il controllo degli stadi giovanili degli insetti vettori di *Xylella fastidiosa* saranno oggetto di controllo da parte dei Carabinieri forestali e la mancata osservanza, ai sensi del comma 15 dell'art. 55 del D. Lgs 19/2021, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 6.000,00;

D I S P O N E

-la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.villacastelli.br.it) e sia immediatamente eseguita.

-la notifica del presente atto alla Stazione Carabinieri ed al Comando di Polizia Locale, che sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

I N V I A

altresì, copia della presente Ordinanza:

1. a S.E. il Prefetto di Brindisi;
2. alla Questura di Brindisi;
3. al Comando di Polizia Locale – Sede;
4. al Comando Stazione Carabinieri – Sede;
5. al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Brindisi;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 452

Su conforme attestazione del Segretario Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 01/04/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 01/04/2026

Il Sindaco
f.to **Giovanni BARLETTA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Villa Castelli, 01/04/2026
